REGOLAMENTO (CEE) N. 1295/72 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1972

che completa, per quanto riguarda la Turchia, il regolamento (CEE) n. 1054/68 che stabilisce l'elenco degli organismi emittenti dei certificati destinati a permettere l'ammissione in alcune voci tariffarie di taluni prodotti lattiero-caseari in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1411/71 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che il ministero dell'agricoltura turco (Tarim Bakanligi) è stato designato dal governo turco, quale organismo emittente di certificati per il Kashkaval compreso nella sottovoce 04.04 E I b) 3 e per i prodotti compresi nella sottovoce 04.04 E I b) 4 della tariffa doganale comune ; che in nome di tale ministero, agiscono i servizi veterinari stabiliti in diversi luoghi in Turchia ;

considerando che tale ministero si è impegnato a soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1053/68 della Commissione, del 23 luglio 1968, relativo alla definizione delle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci tariffarie (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2369/71 (4) ;

considerando che è pertanto opportuno completare l'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1054/68 della Commissione, del 23 luglio 1968, che stabilisce l'elenco degli organismi emittenti dei certificati destinati a permettere l'ammissione in alcune voci tariffarie di taluni prodotti lattiero-caseari in provenienza dai paesi terzi (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 246/72 (6) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1054/68 è completato con la seguente rubrica :

Paesi terzi	Sottovoce dei prodotti	Organismo emittente	
		Denominazione	Luogo
Turchia	ex 04.04 E I b) 3 Kashkaval e 04.04 E I b) 4	T. C. Tarim Bakanligi	Servizi veterinari del suddetto « Tarim Bakanligi » in diverse località della Turchia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1972.

Per la Commissione
Il Presidente
S. L. MANSHOLT

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.
(3) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 17.
(4) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 27.
(5) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 25.
(6) GU n. L 30 del 3. 2. 1972, pag. 13.